

zione dei collegi, come è detto nel testo della Commissione. L'onorevole Vicini ha esposto le sue ragioni, la Commissione ha osservato che la lotta si apre prima ancora che tale termine si raggiunga.

VICINI. Modificherei il termine in quindici giorni e così si avrebbe fra tutto un mese.

*Voci a destra.* No, no, non si mercanteggia.

VICINI. Il mio emendamento era stato presentato quando la Commissione aveva proposto un termine di venti giorni; poichè oggi la Commissione lo ha allargato fino a trenta giorni, anche il mio emendamento può allargarsi, dicendosi: entro il quindicesimo giorno dalla data della convocazione dei comizi, e così resterebbero quindici giorni per la candidatura e quindici giorni per le elezioni.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione crede che in questa materia il mezzo termine sia più dannoso che la soluzione estrema. Gli accomodamenti non fanno che peggiorare tutto: o si lascia la massima libertà agli elettori di presentare la candidatura quando credono, o, preoccupandosi dei pericoli accennati dalla commissione, si fissa il termine ed in maniera assai breve.

PRESIDENTE. Faccio notare che la proposta di candidatura vien fatta alla Commissione provinciale, la quale ha un termine di tre o cinque giorni per provvedere sulle proposte. Poi occorre che sia fatta la comunicazione alla prefettura ed alle Commissioni locali, che siano stampate le schede e rimesse a posto. Tutto questo motiva il nuovo termine stabilito dalla Commissione.

Ora chiedo all'onorevole Vicini se il suo emendamento dovrà essere messo in votazione, così come è stato presentato o col nuovo termine da lui proposto di quindici giorni.

VICINI. Col termine di quindici giorni.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Vicini che si possa proporre la candidatura nei quindici giorni precedenti alle elezioni.

*(Non è approvato).*

L'onorevole Vicini ha presentato un secondo emendamento:

« Al secondo comma, lettera a) sopprimere le parole: non tenendo conto di quelle firme che eccedono il numero massimo ».

Ha facoltà di svolgerlo.

VICINI. Quest'emendamento ha il carattere consequenziale della disposizione del precedente comma. Abbiamo votato testè che le candidature devono essere proposte da almeno 400 e non più di 500 firme.

E a un'osservazione fatta da un oratore, l'illustre relatore rispondeva che si è voluto fissare il massimo per evitare i plebisciti precedenti alle elezioni. Ora se si vuole fissare il massimo, evidentemente deve esservi la sanzione; con quanto è proposto nel testo ministeriale, mancando la sanzione, verrebbe a togliersi tutto il valore alla disposizione che abbiamo testè votato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il suo avviso.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Io ritengo che non si debba eccedere nel rigore delle sanzioni. La nostra legge, per gli elettori che firmano più di due candidature, o che si prestano a firmare in contravvenzione alla legge stessa, stabilisce delle penalità; ma questo non significa che si debba giungere fino alla nullità della candidatura; non si può colpire così gravemente il candidato per fatto dei terzi.

Si potrebbe verificare questo: che dopo che il candidato ha raccolto le sue 400 firme, ci sia un gruppo di elettori che fa un altro atto, attribuendogliene altre 200 a fine di rendere nulla la candidatura. Ora in tal caso non si può portare la sanzione contro il candidato; essa può essere limitata soltanto alla penalità nei riguardi degli elettori che sottoscrivono oltre un certo limite.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini rinuncia al suo emendamento?

VICINI. Rinunzio.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. Devo raccogliere l'osservazione dell'onorevole Vicini, perchè a nulla vale prescrivere che non debbano essere raccolte più di 500 firme, quando poi si dice che, qualora se ne raccolgono di più, non se ne terrà conto.

Se il relatore non vuole sanzioni massime di nullità, bisogna che indichi qualche altra sanzione, altrimenti saremo più logici non parlando più di limite massimo, e parleremo soltanto del limite minimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Evidentemente, onorevoli colleghi, si perde di vista lo scopo di alcune disposizioni che prescrivono determinati limiti. Qui si dice questo: che si vuole impedire che qualcuno